



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF031
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

OGGETTO	ACQUISTI INTRA-UE DI BENI E SERVIZI – REINTRODOTTI SU GENNAIO
RIFERIMENTI	Com. Stampa 17/02/2017 – DDL di conversione DL n. 244/2016; Art. 4 D.L. 193/2016
CIRCOLARE DEL	20/02/2017

AUTENTICA DI FIRMA ESTESA AI TRIBUTARISTI NELL'ATTIVITÀ CON GLI UFFICI

Con un comunicato stampa del 17 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate, preso atto che:

- il Parlamento è in procinto di formalizzare la conversione in legge del decreto cd. "Milleproroghe"
- in sede di conversione è prevista la reintroduzione in via transitoria degli elenchi Intrastat per le operazioni passive

considerati gli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea riguardanti le statistiche relative agli scambi di beni, chiarisce che

l'obbligo di trasmissione degli elenchi Intra2-bis ed Intra2-quater

permangono per il mese di gennaio 2017 a carico dei soli soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei modelli (il cui termine di trasmissione scade il 25/02/2017).

Come noto, l'art. 4 DL n. 193/2016:

- nell'introdurre l'obbligo di invio dello spesometro su base trimestrale
- ha contestualmente soppresso l'obbligo di invio dei modelli Intrastat relativi alle operazioni passive.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, preso atto che in base al Reg. CE n. 638/2001 del 31/03/2004 e successive modifiche l'Istat deve raccogliere fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ritiene che:

→ **limitatamente al mese di gennaio 2017**

→ **i soggetti con periodicità mensile**, obbligati ad effettuare la trasmissione telematica degli Intrastat di tale mese **entro la prossima scadenza del 25 febbraio 2017**

sono tenuti a presentare ancora:

- l'Intra2-bis: in relazione agli acquisti di beni intracomunitari
- l'Intra2-quater: per gli acquisti di servizi da soggetti passivi UE

L'urgenza è probabilmente dovuta alla volontà di evitare sanzioni all'Italia da parte degli organi comunitari in caso di tardiva trasmissione dei dati.

Rimane la perplessità sulla possibilità di applicare sanzioni in presenza di invio tardivo da parte degli operatori, i quali hanno un brevissimo lasso di tempo per poter elaborare i modelli che ritenevano ormai definitivamente sopresse.

Come noto lo statuto del contribuente vieta l'introduzione di nuovi obblighi in un lasso di tempo inferiore a 60 giorni; si ritiene, dunque, in attesa di conferma ufficiale. Che i contribuenti che procederanno all'invio tardivo non saranno tenuti a effettuare alcun ravvedimento operoso.



COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/02/2017

I contribuenti Iva già tenuti all'adempimento devono trasmettere, in riferimento al mese di gennaio 2017, con le consuete modalità e utilizzando gli usuali canali telematici, la comunicazione mensile dei modelli Intra-2. A richiederlo esigenze statistiche, come informano, con un comunicato stampa congiunto, Agenzia delle Entrate, Dogane e Istat.

La nota indica il comportamento da adottare in attesa che il DI 244/2016 ("milleproroghe") termini il suo iter parlamentare e diventi effettivo il rinvio di un anno della soppressione della comunicazione, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (modelli Intra-2), prevista dal DI 193/2016 (collegato alla legge di bilancio).

La comunicazione, oltre che motivazioni fiscali, ha anche fini statistici concernenti gli scambi tra i paesi Ue (Regolamento CE 638/2004 del 31 marzo 2004). A tale scopo, l'Istat raccoglie ed elabora le informazioni. Da ciò deriva l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione, che permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile degli Intra-2 per gli acquisti di beni o che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50mila euro nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.

